

COMUNE DI MONTEVARCHI – *Provincia di Arezzo*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.507/1993 e s.m.i.

Aprile 2019

INDICE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Gestione del servizio

Art. 3 Il funzionario responsabile

Art. 4 Entrata in vigore del Regolamento

CAPO II. DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ

Art. 5 Disciplina generale

Art. 6 Tipologia dei mezzi pubblicitari

Art. 7 Autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari

Art. 8 Concessione per l'installazione di impianti pubblicitari su aree di proprietà comunale

CAPO III. IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 9 Criteri generali

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente **Regolamento** disciplina le modalità di applicazione, nel territorio Comunale, della **Pubblicità esterna** e delle **Pubbliche affissioni**, nonché l'effettuazione del servizio relativo, ferme restando le disposizioni contenute dal D.Lgs.507/1993 e s.m.i. "*Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni*".

Art. 2 Gestione del servizio

1. L'Amministrazione comunale provvede alla organizzazione e gestione del servizio nel rispetto, oltreché della normativa di settore vigente, anche del **Piano Generale degli Impianti Pubblicitari**.

2. La scelta della forma di gestione del servizio è operata dal Consiglio Comunale secondo le disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché di quelle stabilite dal D.Lgs.446/97 e s.m.i. In tal caso tutti gli obblighi derivanti all'Amministrazione Comunale dal presente **Regolamento** dovranno intendersi in capo ai soggetti indicati.

Art. 3 Il funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale nomina un **funzionario responsabile** cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni secondo il dettato dell'art.11 del D. Lgs.507/1993.

2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dell'art.11 sopracitato spettano al concessionario.

Art. 4 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente **Regolamento**, redatto ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.507/1993 e s.m.i., ha efficacia dalla sua approvazione e sostituisce le norme in precedenza approvate. Per quanto concerne l'applicazione della "**Disciplina dell'imposta sulla pubblicità, del servizio e del diritto della pubblica affissione**" rimane in vigore il testo approvato con Del.C.C.n.95 del 21/07/1994 (*Titolo II – artt.14 e seguenti*).

CAPO II. DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ

Art. 5 Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda, oltre alla normativa di riferimento in materia e al presente **Regolamento**, devono essere osservate le norme stabilite:

- dal D.Lgs.42/2004 e s.m.i. "*Codice dei beni culturali e del Paesaggio*" (artt. 49 e 153);
- dal D.Lgs.285/1992 e s.m.i. "*Codice della Strada*" (art.23) e dal D.P.R.495/1992 e s.m.i. "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*";
- dalla "**disciplina dell'imposta sulla pubblicità, del servizio e del diritto della pubblica affissione**" (*Del.C.C.n.95 del 21/07/1994 – Titolo II artt.14 e seguenti*);
- dai dettami del **Piano Generale degli Impianti Pubblicitari**;
- dalle prescrizioni aggiuntive previste nelle **Autorizzazioni** concesse dalle autorità competenti.

2. Con riferimento alla facoltà concessa dal combinato disposto dell'art 23, co.6 del D.Lgs.285/1992 e s.m.i. e dell'art 48 D.P.R.495/1992 e s.m.i. all'**interno dei centri abitati del Capoluogo e delle Frazioni**, l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari è disciplinata dal **Piano Generale degli Impianti Pubblicitari**.

3. In conformità a quanto dispone la L.132/1959, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.

4. Gli impianti, i mezzi pubblicitari ed altre forme pubblicitarie non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al co.1 suddetto devono essere rimossi e/o sanzionati secondo quanto disciplinato dalla stessa normativa.

5. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone, animali o a cose derivanti dalla collocazione della pubblicità autorizzata, né per pretese di terzi nei confronti del soggetto autorizzato.

Art. 6 Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente *Regolamento* sono classificate, secondo il D.Lgs.507/1993, in:

- a) *Pubblicità ordinaria*;
- b) *Pubblicità effettuata con veicoli*;
- c) *Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni*;
- d) *Pubblicità varia*.

2.1. La *Pubblicità ordinaria* è effettuata mediante:

- a) *insegne, targhe*;
- b) *locandine realizzate con materiale privo di rigidità collocate in locali pubblici od aperti al pubblico*, a cura dell'utenza.

2.2. La *Pubblicità ordinaria* comprende forme pubblicitarie normate dal *Piano Generale degli Impianti Pubblicitari*; tali forme pubblicitarie vengono definite:

- a) *“Pubblicità esterna temporanea”*: pubblicità effettuata con *gonfaloni*, con *striscioni* e con *locandine aventi una superficie di appoggio rigida e poste a terra*;
- b) *“Pubblicità esterna permanente”*: pubblicità effettuata con l'*utilizzo di cartelli o impianti pubblicitari di servizio*;
- c) *“Affissione diretta”*: affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La *Pubblicità effettuata con veicoli* è distinta come appresso:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, di seguito definita *“Pubblicità con veicoli”*;
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita *“Pubblicità con veicoli dell'impresa”*.
- c) per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del D.P.R.495/1992 e s.m.i..

4.1. La *Pubblicità con pannelli luminosi* è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita dalla *“disciplina dell'imposta sulla pubblicità, del servizio e del diritto della pubblica affissione”* (Del.C.C.n.95 del 21/07/1994 – artt.14 e seguenti)

4.2. È compresa fra la *Pubblicità con proiezioni*, la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

5. La *Pubblicità varia* comprende:

- a) la pubblicità effettuata con festoni di bandierine, striscioni od altri mezzi similari, posti in aderenza a fabbricati e recinzioni e che comunque non attraversino strade o piazze: di seguito sarà definita *“Pubblicità varia temporanea”*.
- b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, di seguito definita *“Pubblicità da aeromobili”*;
- c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita *“Pubblicità con palloni frenati”*;
- d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito *“Pubblicità in forma ambulante”*;
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita *“Pubblicità fonica”*.

Art. 7 Autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari

1. Ai fini del rilascio delle *Autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di impianti pubblicitari permanenti e temporanei* lo Sportello SUAP, ricevuta la richiesta per via telematica, convoca una Conferenza dei Servizi interna dei Settori dell'Amministrazione Comunale in cui:

- il funzionario responsabile, nominato ai sensi dell'art.3 del presente *Regolamento*, del Settore Economico – Finanziario si esprime in merito al D.Lgs.507/1993 e s.m.i. e al rispetto di quanto

disciplinato nel **Piano Generale degli Impianti Pubblicitari** circa la conformità della richiesta alla superficie massima ammissibile degli spazi per la **Pubblica Affissione**, l'**Affissione diretta** dei privati su impianti di proprietà dell'Amministrazione comunale, l'**Affissione diretta** dei privati su impianti privati (su suolo pubblico) e la **Pubblicità esterna permanente**;

- il funzionario responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia si esprime in merito al D.Lgs.42/2004 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del Paesaggio” (artt.49 e 153), alla L.R.65/2014 “Norme sul Governo del territorio” e s.m.i. e al rispetto di quanto disciplinato nel **Piano Generale degli Impianti Pubblicitari** circa la conformità della richiesta sulla localizzazione;
- il funzionario responsabile del Settore Lavori Pubblici – Ambiente, in qualità di Gestore del Patrimonio Comunale, si esprime in merito alla “manomissione” della proprietà pubblica (anche nei casi di **Pubblicità esterna temporanea**) e al rispetto delle normative tecniche delle strutture di sostegno, di fondazione e ogni altro elemento facente parte dell'impianto pubblicitario ovvero sull'attestazione che “il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità” così come previsto dall'art.53, co.3 del D.P.R.495/1992 e s.m.i.;
- la Polizia Municipale si esprime in merito al D.Lgs.285/1992 e s.m.i. “Codice della Strada”, D.P.R.495/1992 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e al rispetto di quanto disciplinato nel **Piano Generale degli Impianti Pubblicitari**.

2. Il soggetto interessato al rilascio dell'**Autorizzazione**, oltre a quanto disciplinato dall'art.53 del D.P.R.495/1992 e s.m.i., deve presentare per via telematica allo Sportello unico:

- a) la domanda per il rilascio dell'**Autorizzazione**, corredata dagli elaborati progettuali richiesti, ovvero accompagnata dalla dichiarazione di un soggetto abilitato che asseveri la conformità dell'impianto proposto al **Piano Generale degli Impianti Pubblicitari**, alle normative tecniche di settore aventi incidenza sulle norme di sicurezza, antincendio, ecc. e che “il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità” così come previsto dall'art.53, co.3 del D.P.R.495/1992 e s.m.i.;
- b) fotocopia dei documenti di identità dei sottoscrittori;
- c) planimetria in scala 1:2000 con indicata l'esatta ubicazione dove si intende collocare l'impianto pubblicitario;
- d) documentazione fotografica del luogo di ubicazione dove si intende collocare l'impianto pubblicitario;
- e) un bozzetto completo di relazione tecnica indicante le dimensioni, forma, colori, materiali e diciture l'impianto pubblicitario ed eventualmente una fotografia dello stesso;

3. Il titolare dell'**Autorizzazione** è sottoposto agli obblighi di cui dall'art.54 del D.P.R.495/1992 e s.m.i.

4. Le **Autorizzazioni**, così come previsto dall'art.53 co.6 del D.P.R.495/1992 e s.m.i., hanno validità temporale di tre anni, e sono rinnovabili.

5. Indipendentemente dalla durata dell'**Autorizzazione**, il mezzo pubblicitario (Striscione, Locandina, Gonfalone) per la **Pubblicità esterna temporanea** non può essere esposto per un tempo superiore a 30 giorni consecutivi.

6. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art.55 del D.P.R.495/1992 e s.m.i.

Art. 8 Concessione per l'installazione di impianti pubblicitari su aree di proprietà comunale

1. L'installazione e la relativa gestione di impianti destinati alla pubblicità su suolo pubblico può essere affidata a soggetti terzi solo mediante apposita **Concessione** preceduta dallo svolgimento di procedura di evidenza pubblica. Tale **Concessione** è disciplinata da una apposita Convenzione riportante la quantità, la durata della **Concessione**, il canone annuo dovuto al Comune nonché tutte le condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità, i tempi di installazione, la manutenzione, la responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della **Concessione** e simili. Per l'utilizzo a fini pubblicitari del suolo e dei beni comunali è quindi dovuto un canone patrimoniale rapportato alla durata dell'utilizzo, alle dimensioni dell'impianto pubblicitario e alla zona di esposizione.

2. Qualora si intenda procedere all'assegnazione di una **Concessione** per lotti la loro composizione verrà stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità.

3. Al fine di evitare la possibilità di concentrazioni delle **Concessioni**, non è consentito che il medesimo soggetto superi il limite di due assegnazioni.

4. La *Concessione* può essere assegnata anche con l'elaborazione di un piano particolareggiato e relativa offerta economica con lo svolgimento di apposita procedura di evidenza pubblica.
5. La *Concessione* comporta oltre al pagamento del canone patrimoniale di cui sopra anche il pagamento della COSAP, ove dovuto, e dell'imposta sulla pubblicità.
6. La *Concessione* avrà una durata massima di 3 anni salvo quanto espressamente previsto in *Convenzione*.

CAPO III. IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 9 Criteri generali

1. La *Pubblicità esterna permanente*, la *Pubblicità esterna temporanea*, l'*Affissione diretta* e le *Pubbliche Affissioni* effettuate all'interno della perimetria dei centri abitati del Comune sono normate dal *Piano Generale degli Impianti Pubblicitari* attraverso parametri distributivi per l'installazione degli impianti ovvero quantità, tipologie, localizzazioni.
2. Il *Piano Generale degli Impianti Pubblicitari* è approvato con delibera del Consiglio Comunale.
3. Per la *Pubblicità esterna permanente* e la *Pubblicità esterna temporanea*, effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dal Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dall'art.9, co.7 del D.Lgs.507/1993 e s.m.i.
4. In conformità a quanto dispone l'art.18, co.3 del D.Lgs.507/1993, la superficie complessiva degli impianti da adibire alle *Pubbliche Affissioni* è stabilita in complessivi mq. 1530, che così viene ripartita:
 - a) il 15% è destinata alle *Pubbliche Affissioni* di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuata dal servizio comunale ovvero concessa in appalto;
 - b) il 50% è destinata alle *Pubbliche Affissioni* di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale ovvero concessa in appalto;
 - c) il 35% è destinata alle *Affissioni Dirette* di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.
5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
6. L'affissione di manifesti politici e di manifesti di associazioni, che non abbiano scopo di lucro, rientra nella *Pubblica Affissione*.
7. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione degli impianti pubblicitari per motivi di pubblico interesse ed in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.
8. Il *Piano Generale degli Impianti Pubblicitari* può essere modificato in tutto o in parte dal settore Urbanistica – Edilizia previo pareri obbligatori del funzionario responsabile nominato ai sensi dell'art.3 del presente *Regolamento* del Settore Economico – Finanziario, del Settore Lavori Pubblici – Ambiente, in qualità di Gestore del Patrimonio e della Polizia Municipale.